

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 889 DEL 22/05/2026

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E LA CROCE ROSSA ITALIANA –  
COMITATO DI VICENZA O.D.V. - PER LA COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI  
SUPPORTO ED ACCOGLIENZA AI PAZIENTI DEL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE  
SAN BORTOLO DI VICENZA: RINNOVO ANNUALE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI  
Anno Proposta: 2026  
Numero Proposta: 979/26

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile, da realizzare attraverso il ricorso ad apposite convenzioni che ne definiscano i contenuti e i criteri di realizzazione.
- Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore"), nel provvedere al riordino ed alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, riconosce il fondamentale ruolo sociale svolto dagli enti del Terzo settore, al cui interno sono incluse, tra gli altri, le organizzazioni di volontariato, che constano di quegli enti costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
- Il medesimo Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede altresì specifiche disposizioni relative alle modalità di espletamento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni in parola ("ODV"), in particolare al Titolo III rubricato "Del volontariato e dell'attività di volontariato" ed al Titolo V, Capo I, rubricato "Delle organizzazioni di volontariato".
- Per attività di volontariato, ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40, deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, neanche indiretti, e per esclusivi fini di solidarietà sociale.

Considerato che il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 prevede che gli Enti Pubblici possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri regionali e che dimostrino attitudine e capacità operativa e stabilisce, a questo proposito, che le suddette convenzioni debbono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie per svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

Dato atto che la Croce Rossa Italiana ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale, perseguendo come obiettivo principale il prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione alcuna, contribuendo al mantenimento ed alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace ed avendo, altresì, tra le proprie finalità statutarie quella di operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolari sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza.

Preso atto che, con deliberazione n. 470 del 20.03.2025, è stata approvata la stipula della convenzione di durata annuale tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'Associazione Croce Rossa Italiana ODV - Comitato di Vicenza, per il supporto all'U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso di Vicenza nelle attività di accoglienza e accompagnamento dei pazienti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vicenza, nei termini descritti nel documento allegato alla succitata deliberazione.

Considerato che, visto l'approssimarsi della scadenza della stessa, l'Associazione Croce Rossa Italiana ODV - Comitato di Vicenza - ha manifestato, per le vie brevi, alla U.O.C. Affari Generali e Legali la sua disponibilità a proseguire la collaborazione per un ulteriore anno.

Vista la comunicazione del 27.03.2026, con la quale l'U.O.C. Affari Generali e Legali ha richiesto alla Direzione Medica competente e al Direttore della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso Vicenza indicazioni in merito all'eventuale rinnovo dell'accordo per un anno.

Preso atto che in data 23.04.2026 ed in data 24.04.2026 rispettivamente il Direttore f.f. della Direzione Medica Ospedaliera 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale e il Direttore della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso, con comunicazioni agli atti dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, hanno espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per il periodo di un anno.

In virtù di quanto espresso, si propone di rinnovare la convenzione annuale con l'Associazione Croce Rossa Italiana ODV - Comitato di Vicenza nei termini sin qui esposti, approvando lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di rinnovare la convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e l'Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Vicenza O.d.V. *“per la collaborazione nelle attività di supporto ed accoglienza ai pazienti del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza”*, per la durata di un anno, nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di dare atto che, sulla base della convenzione allegata, all'associazione interessata è riconosciuto, qualora ne faccia richiesta, il rimborso delle spese sostenute per la sottoscrizione di polizze assicurative e acquisto divise, precisando che gli eventuali costi da rimborsare per ciascun anno di vigenza dell'accordo saranno imputati al Bilancio Sanitario, per gli anni di rispettiva competenza, al conto 55.06.31;
3. di precisare che l'esecuzione della convenzione non comporta alcun costo ulteriore a carico del Bilancio dell'Azienda;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Peter Assembergs)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

## CONVENZIONE

### **tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza O.d.V.**

per la collaborazione nelle attività di supporto ed accoglienza ai pazienti del pronto Soccorso  
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza

TRA

**l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 ‘Berica’** (di seguito denominata U.L.SS. n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Rodolfi n. 37, codice fiscale / partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Peter Assembergs;

E

**la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza O.d.V.** (di seguito denominata Associazione) con sede in Vicenza, Contrà Torretti n. 9, Codice Fiscale 03863420240, nella persona del Suo Presidente *pro tempore* Leonida Bicego

PREMESSO CHE

la Repubblica Italiana, nel sostenere l'iniziativa dei cittadini che concorrono anche in forma associata a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, riconosce il ruolo degli enti del Terzo settore, i quali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi;

l’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato, attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

la Regione del Veneto, con Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato” ha disciplinato i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni, definendo i contenuti delle medesime ed i criteri per la stipula;

l’art. 11 della Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56 ha recepito i contenuti dell’art. 14, comma 7, del citato D. Lgs. n. 502/1992;

la Regione del Veneto, con deliberazione del 19 aprile 1995, n. 2132, ha definito le modalità di presenza nelle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti nonché le modalità di funzionamento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 56/1994;

con D.P.C.M. del 19 maggio 1995, avente per oggetto “*Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari e delle linee guida del Ministero della Sanità per l’attuazione della medesima Carta*”, sono state individuate e precisate le funzioni e le modalità di partecipazione degli organismi di volontariato; il D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”) ha disciplinato e riordinato complessivamente la materia del volontariato prestata dalle associazioni di cui si tratta (“ODV”), in particolare al Titolo III rubricato “*Del volontariato e dell’attività di volontariato*” ed al Titolo V, Capo I, rubricato “*Delle*

*organizzazioni di volontariato*” introducendo una disciplina omogenea ed organica per gli enti che ne fanno parte.

## CONSIDERATO

che la **Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza O.d.V.** con sede a Vicenza (VI), è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con numero di repertorio 52756 (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 c.d. “Codice del Terzo Settore” e con successivo Decreto 15 settembre 2020, n.106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali),

che l’Associazione in parola, come risulta dallo Statuto, si propone di operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolari sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza,

che l’Azienda ULSS 8 Berica si trova nelle condizioni di dover potenziare le condizioni di accoglienza e accompagnamento dei pazienti e degli utenti della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza nonché l’accoglienza e l’informazione ai familiari e/o accompagnatori degli stessi,

che l’Associazione, visto che tra le proprie finalità statutarie ha la possibilità di intervenire in tali contesti, ha manifestato la propria disponibilità a prestare una attività di volontariato riconducibile alle attività di informazione e facilitazione degli accessi degli utenti,

che alla luce della vigente normativa si intende, con il presente atto, regolare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento dell’attività di volontariato.

Tutto ciò premesso e considerato

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Principi generali**

Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

### **Art. 2 - Ambito di attività**

L’Associazione si impegna, con i propri volontari, maggiorenni ed in regola con il tesseramento, appositamente formati allo scopo, a porre in essere interventi concreti vari allo scopo di adempiere alla volontà dell’Azienda ULSS 8 Berica, di volere garantire, nell’ambito della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vicenza, le attività di accoglienza e accompagnamento dei pazienti e degli utenti, nonché di accoglienza e informazione ai familiari e/o accompagnatori, con particolare riferimento alle seguenti attività nell’ambito di un servizio **psico sociale**:

- collaborare con l’infermiere di triage nell’accoglienza dell’assistito in Pronto Soccorso individuando, in particolare, i pazienti anziani, fragili, disabili e/o non autosufficienti;
- favorire la comunicazione tra paziente e familiare con l’ausilio di supporti che permettano la videochiamata;
- garantire il comfort necessario, la sorveglianza ed il supporto alle persone nelle sale d’attesa del Pronto Soccorso aiutandole nel soddisfare i bisogni primari;
- raccogliere le segnalazioni rispondendo ai bisogni di ascolto e riferire, se necessario, al personale sanitario;
- collaborare con il personale al fine di garantire l’informazione per gli accompagnatori fornendo loro notizie sugli eventuali tempi di attesa e sullo stato di avanzamento del percorso di cura degli assistiti.

L’Associazione si impegna, inoltre, con i propri volontari a:

- supportare gli operatori del Pronto Soccorso durante le fasi di trasporto e spostamento dei pazienti, al fine di facilitarne l’accesso al reparto;

- svolgere attività di informazione all'interno e all'esterno dei locali dove sono svolte le attività del Pronto Soccorso;
- svolgere attività dirette all'instradamento degli utenti per facilitarne l'accesso ordinato al Pronto Soccorso.

Le predette attività verranno espletate dai volontari secondo due turni giornalieri di 4 ore ciascuno, dal lunedì fino al giovedì.

I turni saranno così articolati:

- turno mattutino dalle ore 8:00 alle ore 12:00;
- turno pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Nel prosieguo della collaborazione l'Associazione, di comune accordo con la Direzione Medica Ospedaliera, potrà eventualmente implementare l'orario e/o i giorni di disponibilità dei propri volontari.

L'opera dell'Associazione si configura come attività di integrazione e di supporto a quella del personale sanitario e sociale e non potrà mai configurarsi come "supplenza" dell'attività del personale dell'ULSS.

Al fine di realizzare al meglio il rapporto sinergico, i volontari dell'Associazione parteciperanno ad apposite riunioni di Reparto con il personale sanitario per ricevere segnalazioni, approfondire aspetti tecnici assistenziali e concordare le modalità per il migliore coordinamento fra la loro attività di volontariato e quella istituzionale del personale del Reparto.

L'Associazione si impegna a partecipare ai vari momenti organizzati dall'ULSS ai fini della consultazione e della partecipazione del volontariato, così come previsto nella premessa della presente convenzione e nella Carta dei Servizi.

Si impegna, inoltre, alla realizzazione di quanto sopra descritto segnalando eventuali disfunzioni nei servizi, partecipando a verifiche sulla loro qualità ed elaborando proposte per il loro miglioramento.

Si impegna, altresì, a collaborare, concordandone le modalità, con le altre Associazioni di Volontariato presenti in ULSS per la realizzazione delle diverse iniziative a favore dei malati.

### **Art. 3 – Garanzia per l'attività di collaborazione**

L'Associazione si impegna a garantire la continuità delle attività previste dalla presente convenzione, effettuando le attività medesime esclusivamente tramite i propri soci volontari.

Allo scopo, si impegna a trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera l'elenco dei soci volontari che accederanno alle strutture dell'U.L.S.S. n. 8, precisando che gli orari delle presenze in ospedale dei volontari dovranno essere concordati con la Direzione Medica Ospedaliera, che fornirà all'associazione ogni opportuna indicazione in merito. Detti elenchi saranno oggetto di monitoraggio da parte della DMO.

### **Art. 4 – Compiti dell'Associazione**

L'attività dell'Associazione viene prestata con l'opera personale e gratuita, escluso ogni scopo di lucro anche indiretto, di volontari aderenti all'Associazione, che hanno accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'ULSS.

I volontari si impegnano a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Le modalità di svolgimento dell'attività di volontariato sono concordate con il Direttore della U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso o suo delegato.

I volontari si impegnano altresì ad aderire ai contenuti della procedura operativa aziendale "Percorso di inserimento del personale volontario in ospedale" in particolare per quanto riguarda il percorso formativo.

I volontari impiegati nell'espletamento del servizio indossano durante lo svolgimento delle attività un cartellino di riconoscimento che consenta una facile individuazione.

### **Art. 5 – Responsabilità**

L'Associazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dai propri soci, restando escluso ogni rapporto diretto tra i volontari stessi e l'U.L.SS..

I volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione dovranno attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario; pertanto ogni socio volontario è tenuto a mantenere il più scrupoloso segreto su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo – in ogni caso – il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalla L.R. Veneto 40/1993 e dal D.lgs. 117/2017.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, l'Associazione provvederà alla immediata sostituzione del socio volontario.

#### **Art. 6 – Aspetti assicurativi**

L'associazione si impegna, come stabilito dall'articolo 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato nell'ambito della presente convenzione, contro gli *infortuni e le malattie* connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la *responsabilità civile verso terzi (RcT)*.

Come stabilito dall'articolo n. 18 (“Assicurazione obbligatoria”) del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, gli oneri per la copertura assicurativa di cui al paragrafo precedente sono a carico di questa Azienda ULSS, che si impegna a rimborsarli – qualora l'associazione ne faccia richiesta – previa presentazione di fattura e previa verifica della rispondenza della polizza attivata dall'associazione alle attività previste in convenzione.

#### **Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS**

L'Associazione provvederà a procurare le divise che verranno indossate dai volontari nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione: il costo per l'acquisto delle divise verrà rimborsato – qualora l'associazione ne faccia richiesta e dietro presentazione di regolare fattura - dall'Azienda ULSS.

L'Associazione dovrà concordare con la Direzione Medica la tipologia delle divise utilizzate dai volontari (colore, modello e costo) e prima di procedere all'acquisto, dovrà presentare il preventivo alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica la quale verificherà la congruità dei prezzi.

Quanto al lavaggio delle divise, l'associazione si farà carico del medesimo.

In virtù dell'articolo 17 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017 che consente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata e vieta i rimborsi spese di tipo forfetario, le Parti danno atto che le sole spese che potranno essere rimborsate all'associazione sono quelle relative alla contrazione delle polizze assicurative e all'acquisto dei camici, restando escluso ogni altro tipo di rimborso spese.

#### **Art. 8 - Relazione**

L'Associazione è tenuta, al termine dell'anno di vigenza della Convenzione, a predisporre una breve relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica 1 Vicenza ad indirizzo organizzativo-gestionale dell'Ospedale di Vicenza.

#### **Art. 9 - Verifica della collaborazione**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato) e dal Direttore Generale (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra i volontari ed il personale sanitario.

#### **Art. 10 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione, e potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale.

In ogni tempo, su iniziativa di una delle parti contraenti, la presente convenzione può essere modificata con il consenso dell'altro contraente.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 11 - Controversie**

In caso di controversie derivanti dal presente Accordo le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

#### **Art. 12 - Adempimenti in materia di privacy**

L'Associazione si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili (c.d. "categorie particolari di dati personali" ai sensi del GDPR 2016/679) eventualmente raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo (GDPR) sulla privacy n. 2016/679.

Nel caso in cui i volontari trattino dati personali o sensibili dei pazienti, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente convenzione, Essi verranno qualificati, secondo la vigente normativa nazionale e aziendale in materia e a cura dell'Associazione di appartenenza, come autorizzati esterni al trattamento dei dati, al fine di garantire il pieno rispetto della tutela della riservatezza dei pazienti.

#### **Art. 13 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, \_\_\_\_\_

Il Presidente pro tempore  
dell'Associazione Croce Rossa Italiana  
Comitato di Vicenza O.d.V.  
*Leonida Bicego*

Il Direttore Generale  
Azienda U.L.SS. n. 8 Berica  
*Peter Assembergs*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_